

Dott. Stefano Vignando
Medicina Generale
Convenzionato con il SSN

Al Direttore Generale
dell'ASS. N. 5 -BF.

PALMANOVA

Oggetto: Art. 59, lett. a) - commi 2, 3, 4 e 5 dell'ACN. 23-03-2005.-

L'Art. 59, lettera a) co. 2, 3, 4 e 5 dell'Accordo Collettivo Nazionale di Medicina Generale del 23.3.2005 prevede espressamente: "2. *Esaurendosi l'incremento della quota capitaria legata all'anzianità di laurea del medico, questo è trasformato, limitatamente ai medici titolari di incarico a tempo indeterminato all'entrata in vigore del presente Accordo, in assegno individuale non riassorbibile, che viene riconosciuto al medico per anzianità di laurea e carico assistenziale, dal 1 Gennaio 2005. L'importo di tale assegno è determinato dalla moltiplicazione del numero totale degli assistiti in carico per il valore tabellare definito dall'incrocio tra l'anzianità del medico e la fascia determinata dal numero di assistiti in carico, secondo la seguente tabella:*

	<i>da 0 a 13</i>	<i>da 13 a 20</i>	<i>aa oltre 20</i>	<i>oltre 27</i>
<i>fino a 500 Assist.</i>	13,73	15,56	17,26	18,46
<i>fino a 600</i>	11,50	13,19	14,98	16,21
<i>fino a 700</i>	9,10	10,82	12,61	13,83
<i>fino a 800</i>	7,54	9,05	10,86	12,10
<i>fino a 900</i>	5,96	7,75	9,50	10,75
<i>fino a 1000</i>	4,94	6,75	8,53	9,74
<i>fino a 1100</i>	4,10	5,91	7,67	8,91
<i>fino a 1200</i>	3,42	5,20	6,99	8,23
<i>fino a 1300</i>	2,84	4,63	6,43	7,65
<i>fino a 1400</i>	2,35	4,15	5,93	7,14
<i>oltre 1400</i>	1,91	3,70	5,49	6,73

3. *I medici di cui al presente comma hanno diritto, fino alla cessazione del rapporto convenzionale, ed anche in caso di trasferimento, all'assegno individuale, così come determinatosi al 31.12.2005;*

Dott. Stefano Vignando
Medicina Generale
Convenzionato con il SSN

4. Con decorrenza dal 1° gennaio 2004 è istituito, in ogni ASL, il fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie, non riassorbibile, pari a 2,03 euro annue per ogni assistito. Tale fondo è aumentato di 0,55 euro annue dal 31.12.2004 e di euro 0,50 annue dal 31.12.2005, derivanti dal 50% degli aumenti contrattuali determinati all'articolo 9 della prima parte del presente accordo;

5. Questo fondo si arricchirà anche con gli assegni individuali resisi nel tempo disponibili per effetto della cessazione del rapporto convenzionale di singoli medici”.

Nonostante quanto disposto dal richiamato articolo, dobbiamo rilevare che codesta ASL non ha ancora provveduto ad incrementare il fondo, così come stabilito.


Ritenendo detto comportamento un'aperta violazione di quanto stabilito dall'Accordo, sono costretto ad invitarLa, ad ogni fine ed effetto di legge, a voler immediatamente dare corso a quanto stabilito dal precitato art. 59 ACN 23.3.2005, avvertendo che, trascorso inutilmente il termine di giorni trenta dal ricevimento della presente, si procederà, senza ulteriore avviso, ad intraprendere le vie legali sia a titolo personale sia come rappresentante degli iscritti S.N.A.M.I.

Valga la presente anche ai fini interruttivi della prescrizione.

Distinti saluti

Dott. Stefano Vignando

40386 Dr. Stefano Vignando



Bicinicco, 16 marzo 2010



FAC-SIMILE

RACCOMANDATA R.R.

Al Direttore Generale della Asl
legale rappresentante pro-tempore

p.c. Al Presidente della Regione
Via

L'art.59, lettera a) comma 4 e 5 dell'Accordo Collettivo Nazionale di Medicina Generale del 23.03.2005 prevede espressamente

4. Con decorrenza dal 1° gennaio 2004 è istituito, in ogni ASL, il fondo per la ponderazione qualitativa delle quote capitarie, non riassorbibile, pari a 2,03 euro annue per ogni assistito. Tale fondo è aumentato di 0,55 euro annue dal 31.12.2004 e di euro 0,50 annue dal 31.12.2005, derivanti dal 50% degli aumenti contrattuali determinati all'articolo 9 della prima parte del presente accordo;

5. Questo fondo si arricchirà anche con gli assegni individuali resisi nel tempo disponibili per effetto della cessazione del rapporto convenzionale di singoli medici”.

Nonostante quanto disposto dai richiamati comma, non risulta che codesta ASL abbia provveduto ad incrementare il fondo, così come stabilito dalla convenzione. Pertanto vi invitiamo a dare immediato corso a quanto stabilito dai commi richiamati preavvertendovi che trascorso il termine di 15 gg si procederà ad attivare ogni utile azione verso le sedi competenti in favore dei singoli iscritti che sottoscrivono la presente per accettazione e conferma. Tanto anche ai fini interruttivi dalla prescrizione.

Data

Distinti saluti
Il Presidente Provinciale Snamì

